

ANCONA INTERNATIONAL AIRPORT SPA
- Società di Gestione Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona-Falconara -
c/o Aeroporto di Ancona-Falconara - Piazzale S.Sordoni s.n.c. - 60015 Falconara (ANCONA)

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEI
FABBRICATI, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE AREE ESTERNE PRESSO LO SCALO DI ANCONA-
FALCONARA, OLTRE AL SERVIZIO DI RACCOLTA/POSIZIONAMENTO DEI CARRELLI PORTABAGAGLI SELF
SERVICE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO.**

CIG B39A43FEF2

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno ____ il giorno __ del mese di ____ a Falconara M.ma (AN), negli uffici amministrativi della "ANCONA INTERNATIONAL AIRPORT SPA" - Società di Gestione dell'aeroporto "R.Sanzio" di Ancona-Falconara.

tra

la "ANCONA INTERNATIONAL AIRPORT SPA" - Società di Gestione Aeroporto dell'aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona- Falconara, con sede a Falconara Ma.ma(AN), Piazzale "S.Sordoni" S.n.c., codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Ancona n. 00390120426, in persona del legale rappresentante ed amministratore Delegato Dott. Alexander D'Orsogna, nato ad New York ((USA) il 07/11/1974, domiciliato per la carica presso la suddetta sede di AIA; p.e.c.: aerdoricagare@pec.it di seguito e per brevità denominata anche "AIA" o "COMMITTENTE" o "STAZIONE APPALTANTE";

e

la _____, con sede in _____, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di _____ n. _____, in persona del legale rappresentante _____ Dott _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la suddetta sede dell' impresa, giusta certificazione della CCIAA DI _____ agli atti; p.e.c.: _____ di seguito e per brevità denominata anche "APPALTATRICE" o "AFFIDATARIA"

tutti di seguito, per brevità, vengono denominati "PARTI", ove si intende far riferimento a tutti i sottoscrittori senza alcuna distinzione

premesso che

- a) AIA gestisce in concessione l'Aeroporto "R.Sanzio" di Ancona-Falconara (di seguito e per brevità nel presente contratto denominato anche l'"AEROPORTO") in virtù di concessione trentacinquennale, come da Decreto Ministeriale n. 105 del 18/03/2013 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza, registrato alla Corte dei Conti in data 31 luglio 2013 e prorogata di ulteriori 2 anni con il cd "Decreto Rilancio" D.L. 19 maggio 2020, n.34 (Legge 17/ Luglio 2020 n.77);
- b) nell'ambito di tale attività AIA intende concedere in appalto il servizio biennale di pulizia dei fabbricati, delle infrastrutture e delle aree esterne presso lo scalo di Ancona-Falconara, oltre al servizio di raccolta/posizionamento dei carrelli portabagagli self service e fornitura di materiale igienico sanitario, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in tutti i documenti di gara; l'appalto è suddiviso in un unico lotto.
- c) per l'affidamento di tutti i servizi sopra indicati, AIA ha indetto una gara sotto soglia (CIG n. B39A43FEF2.) con bando pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D. Lgs.36/2023 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro 441.777,96= IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, pari ad Euro 10.588,00=, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art.108 D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;



- d) all'esito della procedura di gara, riscontrata la regolarità delle operazioni, con determina n.....in data.....l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla ditta.....alle condizioni di seguito descritte;
- e) l'Appaltatrice dichiara di avere consapevolezza della attività esercitata dalla Committente e delle normative vigenti in materia;
- f) l'Appaltatrice dichiara di possedere le competenze, le capacità, l'organizzazione, i mezzi, il personale e le risorse comunque necessarie a soddisfare tutte le esigenze della Committente e ad eseguire tutte le prestazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente;
- g) l'Appaltatrice dichiara di avere preso in precedenza cognizione diretta sul posto delle condizioni generali dei luoghi, nell'ambito dei quali dovrà eseguire le prestazioni e così, in via indicativa, delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle modalità esecutive, delle difficoltà, impedimenti, oneri e rischi tutti inerenti i servizi da prestare e, in genere, di tutte le circostanze che possono direttamente o indirettamente interferire sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi, giudicando in ogni caso remunerativi i corrispettivi indicati nel presente contratto;
- h) l'Appaltatrice dichiara di essere a perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove devono essere svolti i servizi, nelle relative adiacenze e vie di transito, nonché di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il suo personale deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente; l'Appaltatrice dichiara, altresì, di avere dato puntuale informazione al personale in ordine a dette circostanze;
- i) le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che la sottoscrizione della presente scrittura, che ha formato oggetto della procedura di gara sopra indicata, consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione delle obbligazioni che con essa si vanno ad assumere, dei diritti acquisiti, delle alee connesse, tutti pienamente rispondenti alle aspettative ed esigenze di ciascuna delle parti;
- l) al presente contratto di appalto si applica la clausola sociale, nei modi indicati nel disciplinare e nei documenti di gara, che qui si richiamano integralmente;

tanto premesso e ritenuto, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno valore di patto e, comunque ricognitivo di quanto dichiarato e, pertanto, varranno a dirimere eventuali controversie sull'interpretazione del presente accordo.

Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto

2.1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile, oltre che delle clausole del presente Contratto, e di quanto disciplinato dal codice civile, anche delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal Disciplinare di gara;
- da tutti gli altri atti e documenti di gara;

atti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, in quanto ben noti ed accettati dall'Appaltatrice fin dalla presentazione dell'offerta.

2.2. Sono inoltre vincolanti le normative, legislative e regolamentari, applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1 o che, comunque, abbiano carattere dispositivo.

2.3. Sono inoltre vincolanti le indicazioni proposte dall'Appaltatrice nella Offerta Tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se ad esso non materialmente allegata, in quanto ben noti ed accettati dalle Parti; resta ferma, in caso di contrasto, la prevalenza delle norme dettate dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto di Appalto e, comunque, la verifica di conformità con la normativa di settore e con le esigenze della Stazione Appaltante condotta a cura del Responsabile Servizi di AIA o figura delegata dal medesimo o dall'AIA.

Articolo 3 - Oggetto

3.1. Il presente contratto disciplina l'esecuzione del seguente servizio: servizio biennale di pulizia dei fabbricati, delle infrastrutture e delle aree esterne presso l'Aeroporto "R. Sanzio" di Ancona-Falconara, oltre al servizio di raccolta/posizionamento dei carrelli portabagagli self service e fornitura di materiale igienico sanitario, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'appalto (e relativi allegati). Per quanto concerne le modalità operative e l'articolazione del servizio si rimanda espressamente al Capitolato speciale d'appalto (e relativi allegati), integralmente accettati dall'Affidataria.

Le aree oggetto del presente appalto sono, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

- ✓ Aerostazioni Passeggeri Arrivi e Partenze e raccolta e posizionamento carrelli
- ✓ Uffici presenti negli edifici delle aerostazioni,
- ✓ Uffici operativi presenti nel vecchio terminal e nell'area officina
- ✓ Hangar AIA 1 piu' uffici
- ✓ Hangar AIA 2 piu' uffici
- ✓ Marciapiedi esterni lato città e lato volo
- ✓ Parcheggi veicoli a raso
- ✓ Parcheggio veicoli multipiano
- ✓ Uffici palazzina area cargo
- ✓ Magazzino Cargo
- ✓ Aree verdi landside
- ✓ Uffici e pertinenze esterni alla Aerostazione
- ✓ Caserma Vigili del Fuoco

Per una definizione dettagliata delle aree di intervento e tipologia di servizio da effettuare, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, al presente Contratto, al Prospetto Operativo AIA, al Prospetto Lavorazioni ed, in genere, a tutti i documenti di gara.

Articolo 4 - Durata

4.1. L'affidamento ha la durata di 24 MESI (biennio 2025-2027) a decorrere dalla data di consegna del servizio ovvero dalla data indicata nel contratto stesso. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

In casi eccezionali il contratto in corso di esecuzione puo' essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art.120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4.2. L'inizio effettivo del servizio è subordinato all'accertamento, da parte delle competenti Autorità, del possesso dei requisiti tecnico-professionali e della specifica abilitazione allo svolgimento dei servizi di pulizia in ambito aeroportuale sull'aeroporto di Ancona-Falconara secondo le disposizioni normative e regolamentari in essere.

4.3. Il mancato possesso e/o il fallito conseguimento dei suddetti titoli abilitativi entro i termini previsti dalla normativa di settore e comunque prima dell'inizio del servizio, comporterà la decadenza dell'affidamento, l'escusione della polizza provvisoria (o di quella definitiva se, nelle more, consegnata), salvo i maggiori danni, nonché il diritto della Stazione Appaltante di procedere alla sostituzione dell'Affidataria.

4.4. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, le Autorità competenti dovessero revocare alla Stazione Appaltante l'atto di concessione, l'Affidataria non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria né potrà arrogarsi alcun diritto per il mantenimento dell'appalto.

Articolo 5 - Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi nel biennio è pari all'importo offerto dall'Affidataria nel corso della gara di cui in premessa. Detto corrispettivo è, pertanto, convenuto in :

- € _____(euro _____), oltre ad euro _____per oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso, iva esclusa e cosi' complessivamente Euro _____(euro _____); nel corrispettivo sono inclusi i costi di fornitura del materiale igienico sanitario utilizzato.

L'Appalto in oggetto è da intendersi **a corpo** (e mai "a misura" o "ad ore"), ovvero le prestazioni tipiche del servizio continuativo saranno remunerate a mezzo canone mensile all'esito della periodica valutazione della stazione appaltante, come meglio indicato all'art. 16 del presente contratto e all'art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.



5.2 Variazione delle superfici. (vedasi art 3.3 del Disciplinare di Gara)

In considerazione della continua evoluzione delle aree ricadenti all'interno del sedime aeroportuale, che potrebbe comportare modifiche delle stesse, come ad esempio in caso di lavori che comportano la sospensione del servizio da svolgere su dette aree, per qualsiasi circostanza si dovesse manifestare, l'importo del corrispettivo verrà ricalibrato tenendo in considerazione queste circostanze, valutandole e portandole in detrazione dall'importo del canone.

L'appaltatore dovrà pertanto assicurare il servizio in oggetto anche in presenza di modifiche alle superfici di cui alle planimetrie (Doc. 5)

Gli importi che concorrono a determinare l'offerta economica dovranno comprendere tutte le prestazioni a cui l'Appaltatore è tenuto ad eseguire per tutte le attività oggetto del contratto, così come i costi per la frequentazione ai corsi per l'ottenimento di pass e patenti aeroportuali e per il loro rilascio, per parcheggi, per l'abilitazione a fornitore conosciuto, trasferte, vitto, alloggio e tutto quanto necessario per lo svolgimento del contratto. Essi si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione o altro diritto spettanti all'Appaltatore, nonché di tutte le spese e dei costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dall'Appaltatore, dai suoi subfornitori o subappaltatori per l'adempimento di tutte le prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi e lavori in appalto.

5.3 Variazione passeggeri. (vedasi art. 3.3 del Disciplinare di Gara)

Si forniscono, al fine di una migliore organizzazione del servizio, le statistiche dei passeggeri sullo scalo di Ancona-Falconara degli ultimi 4 anni e le previsioni per i prossimi anni:

Anno	Scalo di Ancona Pax/anno
2020	150.678
2021	241.242
2022	467.622
2023	518.009
2024	589.927
2025	634.648
2026	666.380
2027	699.699

L'appaltatore dovrà organizzare il servizio in funzione delle aree oggetto dell'appalto, delle frequenze degli interventi di pulizia previste nei "Prospetto operativo AOI" e del servizio di Presidio, nel "Prospetto Lavorazioni" considerando altresì il traffico passeggeri e i relativi picchi stagionali.

Non potranno pertanto essere richiesti indennizzi o risarcimenti in caso di variazioni delle stime di traffico e quindi di riduzione di servizi, effettuate dalla società appaltante.

5.4 Revisione Prezzi (vedasi art.3.2 del Disciplinare di Gara)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si applica quanto previsto al comma 3 dell'articolo 60 del codice.

5.5 Modifica del contratto in fase di esecuzione (vedasi art. 3.3 del Disciplinare di Gara)

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art.120 d. lgs.36/2023 comma 9): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (20%), la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) e b) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nei seguenti casi:

- ✓ Estensione / diminuzione delle superfici e delle quantità iniziale inserendo nel contratto infrastrutture o parti di esse non previste nel contratto;
- ✓ Intensificando o meno attività contrattuali sulla scorta dell'incremento o riduzione del traffico aeroportuale.

A dette modifiche quantitative si applicheranno le condizioni contrattuali desunte dall'offerta presentata in fase di gara dall'operatore economico.

Articolo 6 - Fatturazione e Pagamenti

Il corrispettivo delle prestazioni effettuate come risultante dalla gara verrà corrisposto in 24 rate mensili che saranno fatturate nella misura del: 80% per ciascuna rata nei mesi da novembre a marzo (Winter Season Aeroportuale) e 120% nei mesi da aprile ad ottobre (Summer Season Aeroportuale).

La fatturazione dei servizi verrà effettuata mensilmente dall'appaltatrice **previo controllo della qualità del servizio (come meglio indicato all'art. 16 del presente contratto e all'art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto)** da parte della Committente, riepilogato su apposito modulo (DOC.4 PROSPETTO LAVORAZIONI).

Per quanto riguarda l'applicazione delle penali si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 del presente contratto.

All'importo contrattuale sarà applicata l'IVA se ed in quanto dovuta.

La Committente effettuerà il pagamento delle fatture entro 60 gg data fattura fine mese, solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche istruttorie comprese quelle di cui alla Legge 19/12/2019 n.157 e testo coordinato -(conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 26/10/2019 n.124).

Ai sensi dell'art.11 comma 6 del d. lgs.36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dalla fattura l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Ogni fattura dovrà inoltre essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con allegata copia della carta di identità del sottoscrittore, con cui il Legale Rappresentante attesta di aver corrisposto ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente appalto, i trattamenti retributivi dovuti all'emissione della fattura, comprese le quote di trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Qualora la società aeroportuale riceva una dichiarazione negativa o constati in qualsiasi altro modo inadempienze da parte dell'appaltatore, si procederà al pagamento della fattura trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

In ogni caso l'appaltatore si impegna sin d'ora a fornire qualsiasi altro eventuale documento/dichiarazione che dovesse nel tempo richiedere la Società appaltante ai fine delle verifiche fiscali, contributive, assicurative, previdenziali ecc.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, allo scopo di ottenere la massima razionalizzazione e omogeneità delle procedure di carattere amministrativo, contabile, fiscale e gestionale in genere, la Società Appaltante intratterrà tutti i conseguenti rapporti esclusivamente con l'Impresa Capogruppo, facendo quindi carico alla medesima della definizione e regolazione di tutti gli aspetti di carattere finanziario ed organizzativo con le proprie mandanti. La Capogruppo dovrà quindi farsi carico di presentare alla Società Appaltante, alle scadenze fissate, un'unica fattura per il periodo di competenza.

Per eventuali attività straordinarie, non incluse nell'offerta tecnica e nel canone contrattuale, verranno emessi ordini dedicati che potranno essere fatturati al termine del servizio richiesto. L'Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo dovuto tramite bonifico bancario a 60 gg. d.f.f.m. previo completamente delle verifiche di legge

come sopra indicate. Tali attività straordinarie sono da ritenersi non in esclusiva e la stazione appaltante si riserva la possibilità di affidarli all'appaltatore all'esito di una valutazione di preventivi.

Articolo 7 - Garanzia Definitiva - Assicurazione

7.1 A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto l'Affidataria ha consegnato alla Committente prima della stipula del contratto:

- a) la cauzione definitiva di cui all'art. 117 D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale così come previsto all'art.10 del Disciplinare di Gara ;
- b) copia delle polizze assicurative indicata nell'art.13 del presente contratto.

7.2 La Garanzia Definitiva è costituita dall'Appaltatore, a proprie spese, nelle forme di cui all'art.117 d. lgs. 36/2023, a garanzia dell'integrale, tempestiva e regolare esecuzione degli obblighi assunti, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

Tale garanzia deve, tra l'altro, prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.157 secondo comma del codice civile;
- operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna inoltre al reintegro automatico in caso di escussione parziale a carico dell'Appaltatore. Resta inteso che il testo definitivo della fideiussione dovrà essere preventivamente approvato dalla Società Appaltante la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere variazioni/modifiche al documento stesso. L'efficacia della cauzione deve estendersi per tutta la durata del contratto fino a tre mesi (90 giorni) dopo la scadenza naturale o anticipata del contratto e comunque sino al momento in cui la Società Appaltante dispone la liberazione del debitore, accertando la regolarità dello svolgimento del servizio.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Articolo 8- Obblighi verso i dipendenti

L'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti lo status del personale impiegato.

In particolare, per i lavoratori dipendenti dell'Appaltatore occupati nei servizi dell'appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante all'art.3 del Disciplinare di gara o a quelle di altro contratto, indicato dall'appaltatore in sede di gara, che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale e, per quanto applicabile, anche la Cassa Edile.

La Società Appaltante si riserva di richiedere all'Appaltatore tutti i documenti attestanti l'adempimento ai predetti obblighi.

Articolo 9 - Clausola Sociale (vedasi Artt. 3 - 9 - 15.1 -16 del Disciplinare di Gara)

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di cui al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

La clausola sociale verrà applicata dall'appaltatrice sulla base del "**Progetto di Assorbimento**" presentato in sede di gara nell'Offerta Tecnica.

Articolo 10 - Domicilio

10.1 Per tutte le comunicazioni connesse all'esecuzione del presente contratto le Parti dichiarano di eleggere domicilio nelle sedi indicati nell'epigrafe di questo contratto. Tutte le comunicazioni si considereranno perfezionate mediante invio agli indirizzi p.e.c. indicati in epigrafe.

Articolo 11 - Tracciabilità e clausola risolutiva

11.1 Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 12- Danni causati dall'Appaltatrice

12.1. L'Appaltatrice è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del presente contratto e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento.

12.2. L'Appaltatrice è responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni che possono derivare a persone e/o cose alla Committente, così per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire alla Committente tutti gli eventuali danni derivanti.

12.3. L'Appaltatrice assume, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

Articolo 13- Assicurazione per responsabilità civile

13.1. L'Appaltatrice si obbliga a tenere valida ed efficace, per l'intero periodo di durata dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, un'idonea copertura assicurativa per tutti i rischi relativi all'espletamento delle attività ad essa affidate (anche per eventuali ditte subappaltatrici e loro dipendenti), nonché per danni che possano derivare a terzi (vedasi art.13.3), ivi compreso il ricorso terzi da incendio e i danni per l'interruzione dell'attività.

Detta copertura deve essere estesa anche alle attrezzature oggetto del servizio per gli eventuali danneggiamenti causati da cattivo uso o incuria.

13.2. La compagnia di assicurazioni dovrà essere di primaria importanza e di gradimento della Committente. La polizza deve essere espressamente riferita all'attività oggetto del presente contratto ed ai rischi ad essa connessi. Nella polizza deve essere stabilito che non possono avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso della Committente. La polizza deve prevedere che essa resti valida ed efficace e la compagnia di assicurazioni resti vincolata nei confronti della Committente per l'intero periodo di



durata dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, a nulla rilevando l'eventuale mancato pagamento dei premi da parte dell'Appaltatrice.

In ogni caso, le clausole di polizza devono essere sottoposte alla preventiva approvazione da parte della Committente.

13.3 Posto che l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quanto altro attinente all'esecuzione delle prestazioni d'appalto ad esso riferibili, è fatto pertanto obbligo allo stesso di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della Società Appaltante e per l'intera durata dell'appalto, apposita **polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) (ivi compreso il ricorso terzi da incendio e i danni per l'interruzione dell'attività) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)** alle condizioni di seguito riportate:

- a) La Società (Compagnia di Assicurazione) risponde delle somme che l'Assicurato (Appaltatore) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di Appaltatore dei lavori affidati dalla Società Appaltante (Committente). La polizza di assicurazione dovrà elencare esplicitamente tutte le attività indicate nel C.S.A.
- b) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
 - R.C.T.: Euro 7.500.000,00 per ogni sinistro e per anno, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;
 - R.C.O.: Euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno, ma con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona infortunata;
- c) La Società riconosce la qualifica di Assicurato anche alle Imprese subappaltatrici e sub fornitrici per danni causati a terzi durante l'espletamento delle attività di cui alla lettera a);
- d) La Società riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38). La qualifica di Terzo si estende anche al Committente e a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto. In caso di partecipazione ai lavori/servizi oggetto del presente appalto di ditte subappaltatrici o sub fornitrici, le stesse, oltre ad assumere la qualifica di "assicurati" si devono intendere terze tra loro. Così come si considerano terzi, relativamente a ciascun assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri assicurati. Relativamente ad un sinistro che coinvolga più assicurati, la Società non potrà essere chiamata a risarcire complessivamente somma superiore ai massimali previsti in polizza.
- e) In deroga e/o estensione alle condizioni tutte di polizza, si conferma che le garanzie comprendono anche:
 - danni a persone e cose di Terzi conseguenti ad incendio dei beni di proprietà dell'Appaltatore, o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione;
 - danni alle cose di Terzi che si trovano nel luogo ove si eseguono i lavori;
 - danni a persone e cose di Terzi, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore nell'ambito del cantiere di lavoro, restando inteso che sono esclusi tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D.L. n. 209/2005 e s.m.i.;
 - danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi con un limite di indennizzo non inferiore al 10% del massimale RCT;
 - danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.
- f) La copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo e colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.
- g) La Società rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi del 1916 del Codice Civile nei confronti del Committente o di qualsiasi ente o società del Committente, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai del Committente e membri delle loro famiglie.
- h) In caso di recesso del contratto di assicurazione la Società si impegna a darne comunicazione al

Committente, mediante lettera raccomandata/pec, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso l'Appaltatore si impegnerà a produrre entro 5 giorni lavorativi precedenti l'ultimo giorno di efficacia della copertura assicurativa, una nuova polizza avente le stesse caratteristiche della precedente, stipulata con primaria società assicuratrice, in modo da poter ottenere la continuità delle garanzie assicurative richieste.



Resta tuttavia inteso che i massimali assicurativi qui indicati non rappresentano il limite del danno che verrà risarcito dall'Appaltatore il quale sarà ritenuto responsabile di tutti i danni imputabili, anche oltre i massimali assicurativi. Rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività delle polizze dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Sia nel caso in cui l'Appaltatore disponga già di coperture assicurative che contengano le garanzie richieste dal presente articolo, che nel caso in cui lo stesso debba provvedere a sottoscrivere una nuova polizza, il contenuto del presente articolo dovrà essere specificato in modo dattiloscritto (Appendice). Copia della polizza, completa del testo dattiloscritto sopra indicato, dovrà essere consegnata alla Società Appaltante dopo l'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima dell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare copia delle **Polizze Assicurative (R.C.A)** con massimali assicurativi non inferiori ad Euro 10.000.000,00 per danni alla persona ed Euro 10.000.000,00 per danni ad aeromobili e alle infrastrutture aeroportuali, relative a tutti i mezzi che verranno impiegati nell'esecuzione del servizio e che opereranno in area di movimento, con la precisazione che la copertura è valida anche all'interno delle aree aeroportuali.

Articolo 14- Subappalto. Cessione del contratto. Cessione del credito

14.1 Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In generale le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire gli adeguati livelli di *safety* e di *security* propri dell'ambito aeroportuale. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

14.2 Non è ammessa la cessione del contratto.

14.3 Per quanto riguarda la cessione del credito si applica l'Art.6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs.36/2023

Articolo 15- Recesso

15.1 Ai sensi dell'art.123 del d.lgs.36/2023 è facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 giorni, purchè tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Il recesso unilaterale della società appaltante potrà essere determinato dall'insindacabile volontà della società appaltante ed anche per i seguenti ulteriori casi:

- ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- chiusura parziale o definitiva dello scalo di Ancona-Falconara all'esercizio dell'attività aerea civile commerciale;
- in ogni altro caso di pubblico interesse.

Articolo 16 - Penali

16.1- Generalità

La società appaltante si riserva di effettuare le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni in merito all'esecuzione dell'appalto in oggetto (vedasi anche art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto). Tali controlli potranno essere eseguiti direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dal RUP o da un delegato della società Appaltante. I controlli potranno essere eseguiti anche mezzo di società terze appositamente incaricate dalla società appaltante. I controlli potranno essere preventivamente programmati o effettuati anche senza preavviso. Il Direttore

Tecnico e/o il Responsabile in Turno dovranno mettersi a disposizione e garantire massimo supporto nell'effettuazione delle verifiche e dei controlli stessi.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno l'applicazione delle sotto indicate penali, lasciando impregiudicata la facoltà della Società Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. Le penali sono tra loro cumulabili.

Il pagamento delle penali non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno fatturate e successivamente detratte dai corrispettivi dovuti dalla Società Appaltante all'Appaltatore per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito.

Gravi inadempimenti da parte dell'Appaltatore daranno facoltà alla Società Appaltante di avvalersi di altre imprese, scelte ad insindacabile giudizio del Committente, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto. In tal caso, oltre al pagamento delle penali previste nel presente articolo, l'Appaltatore inadempiente dovrà farsi carico di tutte le spese e degli oneri conseguenti.

16.2 - Inadempimenti contrattuali sanzionabili con penale.

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali o di disservizi, la Società Aeroportuale applicherà una penale come di seguito determinata:

	Inadempimento sanzionato con penale	Importo penale	Grave inadempimento
a)	Mancata effettuazione degli interventi di pulizia come da "Prospetto operativo AOI" della società appaltante.	€ 250/episodio	4 episodi in 12 mesi
b)	Effettuazione degli interventi di pulizia in maniere incompleta, parziale o carente e/o con uno standard di livello inferiore rispetto a quanto indicato nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto.	€ 250/episodio	4 episodi in 12 mesi
c)	Mancata rispetto degli orari entro cui terminare gli interventi di pulizia come indicato all'art. 2 "Modalità di svolgimento del servizio" del Capitolato Speciale d'appalto .	€ 250/episodio	6 episodi in 12 mesi
d)	Ritardato intervento di personale richiesto con urgenza per il ripristino delle condizioni igieniche in determinate aree entro le tempistiche di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto - (Interventi in pronto intervento)	€ 250/episodio	4 episodi in 12 mesi
e)	Mancato innaffiamento delle fioriere antistanti le aerostazioni	€ 100/episodio	8 episodi in 12 mesi
f)	Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e/o mancato utilizzo dei DPI	€ 250/episodio	3 episodi in 12 mesi
g)	Mancanza o Utilizzo di attrezzature/mezzi non corrispondenti a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, eventualmente migliorati dall'Appaltatore in sede di offerta	€ 50/episodio	6 episodi in 12 mesi
h)	Mancanza o Utilizzo di prodotti non corrispondenti a quanto previsto nel Capitolato d'appalto con particolare riferimento all'utilizzo di prodotti inquinanti e non conformi alle normative vigenti;	€ 500/episodio	2 episodi in 12 mesi
i)	Assenza o irreperibilità del Responsabile in Turno o del suo delegato.	€ 250/episodio	3 episodi in 12 mesi
l)	Abbandono di mezzi, attrezzature e materiale in	€ 200/episodio	4 episodi in 12 mesi

	luoghi diversi dai magazzini e spazi affidati all'appaltatore per il ricovero degli stessi		
m)	Mancata o ritardata fornitura e distribuzione del materiale igienico sanitario (carta igienica, sapone, sacchi immondizie ecc.)	€ 250/episodio	4 episodi in 12 mesi
n)	Utilizzo di materiale igienico sanitario (carta igienica, sapone, sacchi immondizie ecc.) non conforme agli standard minimi richiesti dalla società appaltante	€ 250/episodio	6 episodi in 12 mesi
o)	Violazione degli obblighi relativi al comportamento del personale di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'appalto.	€ 200/episodio	3 episodi in 12 mesi
p)	Mancata o non corretta separazione dei rifiuti e/o non corretto adempimento alle obbligazioni di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.	€ 200/episodio	4 episodi in 12 mesi
q)	Inadempimento di eventuali segnalazioni formalizzate con "Diffide ad adempiere" ai sensi dell'art. 1454 del CC.	Come indicato nella Diffida ad adempiere	N.a.

L'applicazione delle penali fa comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora si debba applicare una nuova penale per il medesimo inadempimento già contestato nei 180 giorni precedenti, sarà applicata per la seconda penale e per le eventuali successive una maggiorazione del 50%.

Si precisa che l'applicazione di penali per un ammontare complessivo pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale potrà essere causa di risoluzione del contratto.

La società appaltante avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, indipendentemente dall'ammontare delle penali applicate, al ricorrere di gravi inadempimenti, per come indicati nella tabella sopra riportata, tali da compromettere il regolare prosieguo del servizio.

16.3- Procedimento di applicazione delle penali.

La Società Appaltante effettuerà regolari e continuativi controlli sull'esecuzione del servizio e in caso di accertate inadempienze provvederà a comunicare per iscritto all'Appaltatore, anche e-mail, le relative contestazioni, senza preventivo richiamo verbale.

L'Appaltatore potrà eccepire entro 10 giorni naturali e consecutivi successivi al ricevimento della comunicazione di inadempienza, con proprie osservazioni. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta da parte dell'Appaltatore contestazione alcuna sull'inadempienza accertata o in caso di rigetto, la Società Appaltante applicherà la penalità prevista, senza alcuna eccezione e senza alcun confronto tra le parti, decurtandola dal primo pagamento utile.

Articolo 17 - Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni previste **all'art. 122 del Codice**.

Salvo i casi di forza maggiore, la Stazione Appaltante avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere *ipso jure* il contratto per gravi inadempienze dovute a colpa accertata dell'Appaltatore, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio o delle attività gestionali generali dell'Aeroporto di Ancona-Falconara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi:

- sospensione del servizio per fatto imputabile all'Appaltatore;
- gravi inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, come da art.16 del presente contratto;
- assoggettamento a procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo o amministrazione controllata, procedure concorsuali dell'Appaltatore nonché procedure esecutive;
- inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di cessione anche parziale del contratto o subappalto non autorizzati, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

- grave negligenza o frode nell'esecuzione dell'Appalto;
- mancata produzione o reintegro della fidejussione secondo i termini meglio indicati nel contratto;
- violazione, accertata dalle competenti autorità, delle norme vigenti in materia tributaria, contributiva, fiscale, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili;
- grave inadempienza retributiva dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136;
- violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 231/01;
- mancato rispetto della clausola sociale di cui all'art. 9 del Disciplinare di Gara ed art.9 del presente contratto;
- inosservanza alle normative in materia di sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008;
- subappalto di attività in violazione del Capitolato Speciale d'Appalto e dei documenti di gara o di prestazioni senza la preventiva autorizzazione scritta della Società Appaltante;
- mancanza o perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale e/o di ordine speciale previsti dalla normativa di settore e/o indicati nei requisiti di gara, la cui sussistenza sia necessaria in quanto prevista a norma di legge e/o necessaria ai fini del corretto espletamento dell'appalto oggetto del contratto;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- variazione o modifica della composizione societaria dell'Appaltatore a seguito della quale l'Appaltante ritenga siano venuti meno i requisiti di affidabilità esistenti al momento della conclusione del contratto.

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante agli interessi di mora ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto l'Appaltatore, oltre ad incorrere nella perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti nonché al rimborso delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà comunque affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

L'Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo fornitore secondo i tempi e le modalità comunicate dalla Società Appaltante;

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata restituzione alla Società Appaltante di tutte le attrezzature, dei locali e di quanto altro di proprietà o di pertinenza della Società Appaltante che, in quel momento, risulti nella sua disponibilità (fermo restando che all'Appaltatore, a tale specifico riguardo, non compete alcun diritto di ritenzione o titolo equipollente).

In tutti i casi previsti nel presente articolo, la stazione appaltante avrà la facoltà di aggiudicare il servizio, mediante formale provvedimento di aggiudicazione, alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria di gara.

Articolo 18 - Sciopero

In caso di scioperi del personale dell'Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, ove non inteso come ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato fra la società Appaltante, l'Appaltatore e le OO.SS. maggiormente rappresentative, nel rispetto delle norme di settore.

Articolo 19 - Sicurezza e prevenzione in ambiente di lavoro

La Società Appaltante, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto e per il coordinamento degli interventi di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti comunque qualificati e al fine di eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, ha predisposto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. Tale documento dovrà essere debitamente perfezionato a seguito di aggiudicazione.

Le parti, pienamente consapevoli dell'esigenza di adeguamento in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture oggetto dell'appalto, s'impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni profilo di criticità emergente, nonché a incontrarsi con regolarità periodica per individuare le misure necessarie per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. L'Appaltatore s'impegna formalmente ad applicare, rispettare e far rispettare, nel corso dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Articolo 20 - Norme per l'esecuzione dell'appalto

Ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di sviluppare i servizi oggetto dell'Appalto nel modo che riterrà opportuno (specificandolo in fase di offerta), la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio alla Stazione Appaltante e ai passeggeri, in relazione al tipo ed entità degli interventi.

Resta inteso che i piani operativi, le eventuali migliorie e quant'altro offerto in sede di gara, saranno soggetti all'approvazione prima dell'inizio del servizio da parte della Società Appaltante, che a proprio insindacabile giudizio potrà disporre l'applicazione integrale, parziale oppure richiederne modifiche a parità di valore e/o contenuto.

Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiali di ottima qualità ed appropriate agli impieghi.

Articolo 21 - Controlli di sicurezza delle forniture per l'aeroporto

In ottemperanza al Programma Nazionale di Sicurezza (PNS) vigente, che prevede che le forniture di aeroporto debbano essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili, l'Appaltatore avrà due opzioni:

1. attivare la procedura di designazione del **Fornitore Conosciuto** di forniture per l'Aeroporto "R.Sanzio", che consente solo un riscontro documentale (nel dettaglio l'addetto alla sicurezza verifica, per presa visione, il certificato di sicurezza emesso dal fornitore stesso) all'atto dell'ingresso della fornitura in area sterile, a titolo gratuito;
2. nell'eventualità le forniture di aeroporto provengano da **Fornitore Sconosciuto** (nello specifico tutti i fornitori che non sono stati designati dal gestore aeroportuale) sottoporre tutte le forniture a controllo (screening) nella % prevista, a titolo gratuito.

Si precisa che per poter attivare la procedura di designazione del **Fornitore Conosciuto** di forniture per l'aeroporto occorre che l'Appaltatore venga designato dal gestore aeroportuale, nomini un proprio Responsabile della Sicurezza formato appositamente in materia di *Aviation security*, il quale:

- assicuri che tutte le misure che attengono alla sicurezza delle forniture di aeroporto siano poste in essere in conformità a quanto stabilito nel proprio Programma di Sicurezza, appositamente redatto e mantenuto aggiornato;
- garantisca che venga effettuata ed aggiornata la prevista formazione di *Aviation Security* del personale secondo quanto previsto dalla Circolare Enac Sec 05A;
- garantisca che vengano effettuati i controlli di qualità interna.

Per attivare detta procedura è necessario, innanzitutto, inviare apposita richiesta via PEC al gestore e successivamente:

- redigere il programma di sicurezza del Fornitore Conosciuto delle forniture di aeroporto;
- provvedere alla formazione iniziale e periodica di *Aviation Security* di tutto il personale coinvolto con le forniture di aeroporto;
- compilare la dichiarazione di impegni da parte del legale rappresentante;
- redigere il certificato di sicurezza delle forniture per l'aeroporto ogni volta che la fornitura viene portata in area sterile a firma del responsabile alla sicurezza o suo delegato.

Successivamente la Società di Gestione, dopo aver preso visione di tutta la documentazione di cui sopra, procederà alla formalizzazione della designazione di Fornitore Conosciuto per l'Aeroporto "R.Sanzio"

L'Appaltatore, che all'atto dell'aggiudicazione voglia diventare Fornitore Conosciuto, sarà tenuto a spedire tutta la documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione dell'aggiudicazione, alla direzione security dell'Appaltante, che provvederà poi alla comunicazione della designazione presso la locale Direzione territoriale ENAC.

Articolo 22 - Spazi per l'appaltatore

La Società appaltante consentirà all'appaltatore l'utilizzo di un locale, a titolo gratuito per poter gestire le esigenze di magazzino e stoccaggio dei materiali relativi all'esecuzione del presente contratto.

Tali locali dovranno essere adibiti esclusivamente all'esercizio del servizio oggetto dell'Appalto. La Committente si riserva la facoltà di sostituire tali locali con altri nel corso della durata dell'appalto, a suo insindacabile giudizio. L'Appaltatore dovrà assicurare la costante pulizia di tali locali.

Le aree verranno consegnate nello stato di fatto in cui si trovano e prive di arredi. Verrà redatto un verbale tecnico di consegna, da sottoscrivere da ambo le parti, che farà fede al fine di attestare lo stato dei luoghi. E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore di svolgere, all'interno dei predetti spazi, attività diverse da quelle specificate nel contratto di Appalto, pena la risoluzione del contratto stesso, e di occupare altre aree.

Si precisa che sarà possibile, nel corso dell'esecuzione del contratto, che gli spazi sopra indicati vengano parzialmente od integralmente modificati, anche con la possibilità di spostamento in aree diverse. In tale caso, la Società Appaltante si impegna a garantire all'Appaltatore la possibilità di usufruire di altri spazi eventualmente disponibili, che potranno essere anche di superficie diversa in base alle disponibilità effettive.

E' obbligo dell'Appaltatore provvedere, con oneri e spese a proprio carico, all'apposizione di eventuali arredi e di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare con la massima cura e diligenza gli spazi sub-concessi.

La stazione Appaltante provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti. Nel caso di danni derivanti da incuria, atti dolosi o comportamenti negligenti, l'appaltante procederà ad addebitare all'appaltatore i costi sostenuti per il ripristino delle aree, oltre alla richiesta di eventuali maggior danni subiti.

La pulizia delle aree rimane a carico dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante non si costituisce, né può essere considerata in alcun modo depositaria degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, dei materiali e dei valori dell'Appaltatore e, comunque, di quanto detenuto dal medesimo nei locali e negli spazi assegnati, rimanendo la loro custodia e conservazione a suo totale carico, rischio e pericolo. L'Appaltatore sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio della Società Appaltante determinato dall'uso improprio dei locali.

L'Appaltatore è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro. Al termine dell'Appalto, l'Appaltatore dovrà puntualmente restituire alla Stazione Appaltante i locali, e non potrà essere richiesto alcun compenso per l'eventuale miglioria apportata. Gli spazi devono essere riconsegnati liberi da persone e cose di spettanza dell'Appaltatore, nel medesimo stato in cui si trovano al momento della consegna (a tale scopo farà fede il verbale di consegna delle aree e la relativa documentazione allegata), salvo diversi accordi / indicazioni da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 23 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre a quanto specificato negli altri articoli del presente Contratto d'Appalto, si precisa che sono a carico dell'Appaltatore gli oneri appresso indicati:

- le spese per la mano d'opera di ogni specie occorrente per lo svolgimento dell'appalto e per il personale tecnico, direttivo ed amministrativo, compresi i compensi per ore straordinarie, notturne, festive e reperibilità e tutte le relative indennità prescritte dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, nonché le relative assicurazioni sociali ed infortunistiche e tutti i contributi posti per legge a carico del datore di lavoro;
- le spese per l'ottenimento di tutti i permessi/autorizzazioni/abilitazioni per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto, richiesti dalla normativa in vigore e/o dagli Enti preposti (ENAC, Polaria, ecc.) eventualmente emanate anche in corso di contratto, sia per il personale che per i mezzi;
- l'obbligo di utilizzare nell'ambito del presente appalto personale qualificato ed esperto e di gradimento della Stazione Appaltante, la quale avrà la facoltà di richiedere l'immediato allontanamento e sostituzione di quegli elementi che non risultassero di suo gradimento per motivi di indisciplina, mancanza di rispetto e simili;
- l'adozione di sua propria iniziativa, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità del personale, delle altre persone addette ai servizi e dei Terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti. I dipendenti e le persone che accedono ai cantieri dovranno essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle norme vigenti nonché dai piani per la sicurezza fisica dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà assicurarsi che detti dispositivi siano sempre e correttamente usati;
- tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali certificati e protocolli ed ogni altra imposta;
- l'utilizzo di materiali a marchio CE ove sia previsto o prescritto dalla legislazione vigente;
- tutti gli oneri derivanti anche:
 - ✓ dalla frammentarietà dei servizi da eseguirsi, stante la tipologia degli stessi e la natura dei luoghi di lavoro;
 - ✓ dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze particolari delle strutture e dall'operatività dell'aeroporto;

- ✓ dall'esecuzione degli interventi in orari o giornate particolari vista la necessità di mantenere la continuità dei servizi erogati;
- ✓ ogni altro onere che la legge o altra fonte normativa pongano a carico dell'Appaltatore;
- ✓ ogni altro onere necessario al conseguimento degli obiettivi indicati nel Capitolato anche se non esplicitamente riportati.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, resta automaticamente impegnato a:

- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Stazione Appaltante nell'intento di arrecare il minimo disturbo e intralcio al regolare utilizzo degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati, limitando al minimo la durata dell'eventuale interruzione del servizio anche se ciò comporta la esecuzione delle opere a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di chiedere l'allontanamento del personale che non dovesse risultare idoneo a svolgere le mansioni assegnate;
- non eccipire, durante l'espletamento dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile;

L'enunciazione degli obblighi a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali, ad eccezione di quanto espressamente escluso, non è limitativa degli oneri stessi nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare oneri e spese non specificamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono comunque a completo carico dell'Appaltatore e devono ritenersi compresi nel canone indicato dallo stesso in offerta.

Articolo 24 - Essenzialità delle clausole

All'atto dell'offerta il concorrente ha espressamente dichiarato di accettare le clausole e le condizioni previste nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati e di tutti gli altri documenti di gara.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore espressamente dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni previste in tutti i documenti che del contratto formano parte integrante.

In particolare, con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali ed alle quali dovranno essere eseguite le prestazioni a suo carico, nonché gli oneri connessi e la necessità di usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto, lo stesso non potrà eccipire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 25 - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi genere, le didascalie dei disegni e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dall'Appaltatore alla Società Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Articolo 26 - Riservatezza e proprietà dei dati

Tutta la documentazione contrattuale consegnata all'Appaltatore nell'ambito o comunque correlata all'esecuzione del Contratto, rimarrà di esclusiva proprietà della Società Appaltante.

L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata.

Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o autorizzata per iscritto dalla Società Appaltante.

Articolo 27 - Deroghe

Eventuali deroghe o modifiche dell'oggetto del Contratto d'Appalto, delle disposizioni del Capitolato e delle Specifiche Tecniche dovranno risultare, a pena di nullità, da specifiche appendici contrattuali redatte in forma scritta e sottoscritte per accettazione dell'Appaltatore e dalla Società Appaltante.

Articolo 28 - Controversie e loro risoluzione

Per qualsiasi controversia in ordine al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Ancona. Si esclude il ricorso al procedimento arbitrale.

Articolo 29 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, comprese l'imposta di bollo e l'imposta di registro, sono a carico dell'Appaltatrice. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di appalto si rimanda al Disciplinare di Gara, al Capitolo speciale d'Appalto e a tutti i documenti di gara.

LA COMMITTENTE

L'APPALTATRICE

Approvazione specifica ai sensi e per gli effetti degli artt. 1342 e 1342 del codice civile

Sono espressamente e specificamente approvate le seguenti clausole del presente Contratto:
art. 1- premessa; art 3 oggetto; art. 4 durata; art. 5 corrispettivo; art. 7 garanzia definitiva; art 12 danni; art. 13 assicurazione; art. 14 Subappalto. Cessione del contratto. Cessione del credito; art. 15 recesso; art. 16 penali; art. 17 risoluzione; art 28 Controversie e loro risoluzione;

LA COMMITTENTE

L'APPALTATRICE

SCHEMA DI CONTRATTO